

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'avvocato non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi: illecito disciplinare

Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Labriola), sentenza del 24 aprile 2018, n. 39 (pubbl. 1.6.2018)

...omissis...

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Carla BROCCARDO	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	"
- Avv. Carlo ALLORIO	"
- Avv. Francesco CAIA	"
- Avv. Davide CALABRO'	"
- Avv. Donatella CERE'	"
- Avv. Antonio DE MICHELE	"
- Avv. Lucio Del PAGGIO	"
- Avv. Angelo ESPOSITO	"
- Avv. Antonino GAZIANO	"
- Avv. Diego GERACI	"
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	"
- Avv. Anna LOSURDO	"
- Avv. Maria MASI	"
- Avv. Carlo ORLANDO	"
- Avv. Michele SALAZAR	"
- Avv. Stefano SAVI	"
- Avv. Francesca SORBI	"

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 20/10/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi due;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Labriola;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

La vicenda che qui occupa, trae origine dal procedimento disciplinare aperto a carico dell'avv. [RICORRENTE] dal COA di Vicenza in data 19/05/2014 con il seguente capo di incolpazione:

“ essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro, violando il disposto degli artt. 5, 6 e 59 del Codice deontologico per avere assunto l'obbligazione di pagare agli eredi di [DE CUIUS], a transazione di un giudizio civile pendente nei confronti degli stessi avanti il Tribunale di Vicenza la somma di € 30.000,00 senza poi provvedervi né entro il previsto termine del 19/03/2013 né successivamente”.

Al riguardo, va premesso che in data 14/1/2014 il sig. [AAA], per sé e per gli altri eredi di [DE CUIUS], depositava esposto nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], deducendo che la causa instaurata avanti il Tribunale di Vicenza dall'avv. [RICORRENTE] nei confronti degli eredi [DE CUIUS], si era conclusa a fine 2012 con una transazione che prevedeva l'obbligo di pagamento, da parte del suddetto avvocato, in favore dei consorti [AAA], della somma forfettaria di € 30.000,00, “entro il termine perentorio ed improrogabile del 9/03/2013”, con previsione di interessi e da eventuale ritardo e con facoltà per gli eredi [AAA] di optare in caso di mancato pagamento, o per l'adempimento del contratto di transazione, o per la sua risoluzione con conseguente prosecuzione della causa.

Di talché, nonostante i solleciti l'avv. [RICORRENTE] restava inadempiente, e nel frattempo i di lui immobili risultavano colpiti da una grande quantità di formalità pregiudizievoli, così da rendere di fatto impossibile un'azione esecutiva su di essi. L'esponente eccepiva la violazione, da parte del professionista suo debitore, degli artt. 5-66-59 del Codice Deontologico Forense.

A seguito dell'esposto, il COA di Vicenza ne trasmetteva copia all'avv. [RICORRENTE], che in data 19/05/2014 rispondeva non contestando i fatti a lui addebitati, asserendo di contro “di non aver provveduto al pagamento del dovuto per non avere la disponibilità della somma pattuita”.

Il Consiglio deliberava quindi l'apertura del procedimento disciplinare in ordine agli addebiti contestati nel capo di incolpazione e, ritenuta doverosa la verifica dibattimentale, disponeva la citazione a giudizio dell'incolpato.

Quest'ultimo non compariva alla seduta consiliare fissata per la discussione del procedimento, ma vi compariva un suo difensore che, una volta assunta la testimonianza dell'esponente, illustrava le ragioni difensive dell'incolpato chiedendone il proscioglimento.

Risultando provati, sulla base delle risultanze documentali e per ammissione dello stesso incolpato, tanto l'esistenza del giudizio che lo aveva visto contrapposto – in qualità di parte convenuta – agli eredi [AAA], quanto la transazione e, soprattutto, l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria assunta con la medesima, e per l'effetto il COA di Vicenza con decisione del 10/11/2014, notificata il successivo 26/11/2014, applicava la sanzione della sospensione per due mesi dall'esercizio professionale.

DIRITTO

Premessa la ricostruzione in punto di fatto dei pregressi rapporti tra l'avv. [RICORRENTE], gli eredi [AAA] ed il loro dante causa, il ricorso è articolato in un unico motivo, con il quale si lamenta la contraddittoria ed erronea interpretazione dei fatti, dei documenti ed il loro travisamento. In particolare:

- si ritiene non provata l'esistenza di una riserva mentale dell'avv. [RICORRENTE], in ordine alla possibilità di adempiere all'obbligazione assunta;
- si ritiene infondato e non provato l'assunto dell'esistenza di capacità patrimoniale insufficiente dell'avv. [RICORRENTE], in ordine alla concreta possibilità di adempiere all'obbligazione assunta;
- si ritiene sussistente la natura privata dell'obbligazione assunta dall'avv. [RICORRENTE], con conseguente irrilevanza disciplinare; né la modalità dell'inadempimento avrebbero assunto caratteristiche tali da ledere la dignità professionale e l'affidamento dei terzi di cui agli artt. 59, I canone e 64, comma 2 del nuovo Codice;
- si contesta, infine, con riferimento alla commisurazione della sanzione, il rilievo dei precedenti assunti a parametro dal COA precedente.

Per pregiudizialità logica, va innanzitutto disposto un raffronto tra il Codice previgente e l'attuale. La Corte di Cassazione con sentenza n. 3023/2015 ha chiarito che l'art. 65, comma 5, della legge n. 247/12 deve essere pacificamente interpretato nel senso che " *in tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano*

anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all'incolpato".

Ciò posto, in base al libero convincimento del giudice, che si applica al procedimento disciplinare davanti al COA, il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la rilevanza e conferenza delle prove dedotte, per cui la versione dei fatti fornita dall'esponente può assumere valore di prova certa quando la stessa trovi riscontro con altri elementi obiettivi e documentali e si dia contezza di tale riscontro attraverso un congruo e motivato vaglio critico del contenuto dell'esposto, trovando, con motivazione logica, coerenza di riscontri nella documentazione prodotta ad acquisita (Cons. Naz. Forense 14/03/2015 n. 59).

Inoltre, la mancanza di adeguata motivazione non costituisce motivo di nullità della decisione dell'Ordine territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito per cui l'eventuale inadeguatezza, incompletezza ed addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali. (Cons. Naz. Forense 18/03/2014 n. 27).

Sul rilievo disciplinare dell'inadempimento di obbligazioni assunte al di fuori dell'esercizio della professione forense, deve ritenersi disciplinarmente responsabile l'avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromettono l'immagine dell'avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. Ne deriva che laddove l'avvocato non adempia le obbligazioni titolate, subendo la notifica di atti di precetto in vista dell'esecuzione forzata di sentenze di condanna, tale comportamento costituisce illecito disciplinare, a prescindere dalla notorietà pubblica dei fatti, poiché la sua immagine risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto – giudici, ufficiali giudiziari, colleghi (Cons. Naz. Forense 24/07/2014 n. 102).

Quanto al rilievo dei precedenti disciplinari, la commisurazione della sanzione disciplinare deve essere frutto di un giudizio complessivo che tenga conto del fatto,

dei precedenti disciplinari del professionista, della intensità del dolo, del comportamento processuale e delle condizioni soggettive dell'incolpato, cosicché deve prescindere da un mero calcolo "matematico", nel senso che l'eliminazione di un capo di incolpazione non genera conseguentemente la riduzione/modifica della sanzione irrogata, che in astratto potrebbe essere confermata (Cons. Naz. Forense 25/11/2014 n. 189 – Cons. Naz. Forense 25/11/2014 n. 168). Insomma, questo Collegio ritiene congrua la sanzione applicata.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del RDL 27/11/1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del RD 22/1/1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Carla Broccardo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 24 aprile 2018.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria